



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156
cplnd.trieste@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 05/12/2019

Sommario:

NUOVE CASELLE POSTA ELETTRONICA	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DELLA L.N.D.	3
CIRCOLARE N. 24 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
ANNUARIO – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	3
TERMINI DI TESSERAMENTO	3
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	5
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	5
ANNULLAMENTO DEL “CERTIFICATO ASSICURATIVO F.I.G.C.” (PRIMI CALCI)	5
TORNEO PULCINI GIRONE “C”	5
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	5
SEGRETERIA	5
SVINCOLO INATTIVITÀ CALCIATORE	5
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI	5
INCONTRI INFORMATIVI	6
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI	6
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE	7
SEGRETERIA	7
PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE – ATTIVITÀ DEL SABATO MATTINA CON LE CATEGORIE PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI	7
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI	8
TORNEI AUTORIZZATI	9
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	9
RECUPERO GARE	9
ALTRE VARIAZIONI	9
RISULTATI GARE	12
GIUSTIZIA SPORTIVA	13
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	13
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	17
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	23

NUOVE CASELLE POSTA ELETTRONICA

Si comunica alle Società che a partire dal **30 Novembre 2019** verranno definitivamente cessati i sotto indicati indirizzi di posta elettronica:

posta@figclnd-fvg.org
f.marcon@figclnd-fvg.org
tesseramento@figclnd-fvg.org
amministrazione@figclnd-fvg.org
m.tamaro@figclnd-fvg.org

che verranno sostituiti come di seguito indicato:

posta@figclnd-fvg.org	Sarà sostituito da	segreteria.lndfvg@pec.it segreteria.fvg@lnd.it
comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria		
f.marcon@figclnd-fvg.org	Sarà sostituito da	agonistica.lndfvg@pec.it agonistica.fvg@lnd.it
comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)		
tesseramento@figclnd-fvg.org	Sarà sostituito da	tesseramento.lndfvg@pec.it tesseramento.fvg@lnd.it
informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione tesseramento		
amministrazione@figclnd-fvg.org	Sarà sostituito da	amministrazione.lndfvg@pec.it amministrazione.fvg@lnd.it
informazioni e comunicazioni amministrative e contabili		
m.tamaro@figclnd-fvg.org	Sarà sostituito da	tornei.lndfvg@pec.it tornei.fvg@lnd.it
richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei		

COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE

Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa che lo stesso sarà trasmesso via mail dall'indirizzo:

crlnd.friulivg01@figc.it

che non sarà abilitato alla ricezione.

Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.

Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 176 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 176 della L.N.D. dd. 28.11.2019 inerente la Tabella punteggi gare spareggio-promozione seconde di Eccellenza.

Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 22.11.2019 inerente “Trasparenza delle Erogazioni della Pubblica Amministrazione – Obblighi di Pubblicità”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ANNUARIO – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si informa che è disponibile sul sito del Comitato Regionale alla voce “contatti”, l’annuario delle società del Friuli Venezia Giulia 2019/2020.

Nel precisare che i dati sono quelli inseriti on line dalle Società tramite il sito www.lnd.it, si invitano le Società stesse a prendere buona nota di quanto sopra e dopo l’inserimento, sempre on line, di eventuali variazioni intercorse volerle comunare al Comitato Regionale che provvederà all’aggiornamento dell’annuario.

TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118/a, della F.I.G.C., del 16.05.2019 relativamente a:

... omissis

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

omissis...

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

omissis...

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

omissis...

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

omissis...

- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

omissis...

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4.470.969	BORTOLUSSI Luca	03.10.1992	A.S.D. S.P.A.L. Cordovado
5.450.527	SARINELLA Simone	14.08.1999	A.S.D. OI3

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ANNULLAMENTO DEL "CERTIFICATO ASSICURATIVO F.I.G.C." (PRIMI CALCI)

Esaminata la richiesta di annullamento del "Certificato Assicurativo F.I.G.C." (Primi Calci) presentata dagli esercenti la potestà genitoriale;

visto quanto previsto dal C.U. N. 17 del S.G.S. Nazionale al punto 3.3;

si delibera l'annullamento del "Certificato Assicurativo" del seguente calciatore:

Cognome e nome	Data di nascita	Società	Tessera nr.
STORI Nicolò	29/02/2012	ASDSSD BREG	3243620

TORNEO PULCINI GIRONE "C"

Si precisa che la gara **BREG – ALABARDA** si disputerà **Sabato 14/12/2019** e non Domenica come erroneamente riportato sul calendario allegato al C.U. N. 28.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORE

Esaminata la domanda di svincolo del tesseramento "annuale" presentata dal giovane calciatore INNOCENTIN Tommaso (24/05/2005) e dagli esercenti la potestà genitoriale unitamente al benessere della Società A.S.D. CJARLINS MUZANE

Verificato che lo stesso non ha preso parte ad alcuna gara del campionato;

Visto quanto previsto dalla circolare esplicativa tesseramento - C.U. N. 17 di data 04.09.2019 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 della Sezione Svincolo e revoca tesseramento si delibera di svincolare il giovane calciatore:

INNOCENTIN TOMMASO 24/05/2005 A.S.D. CJARLINS MUZANE tess. 39522

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente Comunicato Ufficiale.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 09 Dicembre 2019 per l'attività dei Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della Delizia (PN).

INCONTRI INFORMATIVI

La Società **A.S.D. SAN DANIELE CALCIO** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE NELLA GESTIONE DEI MINORI IN AMBITO SPORTIVO"

Data e ora: 9 dicembre 2019, ore 20

Relatori: dott. Roberto Alessio, Esperto in giurisprudenza, collaboratore SGS

Luogo: Ex Sala Consigliare, Via Garibaldi 23, San Daniele del Friuli (Ud)

La Società **A.S.D. TORRE PN** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "CAMPIONI SI DIVENTA ... MANGIANDO"

Data e ora: 9 dicembre 2019, ore 20

Relatori: dott. Roberto Carniel, medico dello sport, dott. Paolo Favretto, medico nutrizionista

Luogo: Sala Oratorio Chiesa SS. Ilario e Tiziano, Via Vittorio Veneto 26, Torre di Pordenone

La Società **PORDENONE CALCIO SRL** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "IL MOVIMENTO NELLO SPORT CALCIO"

Data e ora: 10 dicembre 2019, ore 17.45

Relatore: Tommaso Zentilin, Preparatore Atletico prima squadra Pordenone Calcio

Luogo: Centro Sportivo "Bruno De Marchi", Via Villanova di Sotto 9/A, Pordenone

La Società **A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "SVILUPPO PRATICO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE E FISICHE NELLE CATEGORIE ESORDIENTI (11-12 ANNI) E PULCINI (10 ANNI)"

Data e ora: 16 dicembre 2019, ore 18

Relatori: dott. Alessandro Sellan, Laurea in Scienze Motorie e Laurea di specializzazione in Scienza dello Sport, Diploma in Osteopatia

Luogo: campo sportivo Via Verdi 18, Fiume Veneto (Pn)

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Sono stati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia due Workshop previsti dal programma nazionale per i Centri Federali Territoriali (CFT) di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della Delizia (PN).

Questo il programma di ciascuno dei due incontri:

TITOLO: “Area Sport & Valori - Ciò che vedo, apprendo: l'importanza di essere un buon modello per i giovani atleti”

RELATORI: Psicologa CFT dott.ssa Samantha Pribaz, Responsabile Tecnico CFT dott. Marco Stoini e con la collaborazione dello Staff Tecnici del CFT

CFT SAN GIORGIO DI NOGARO: Lunedì 09/12/2019 ore 19.00/20.30, Sala Riunioni c/o Stadio “Collavin” – via Carnia n.7, S. Giorgio di Nogaro

Al workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le rispettive famiglie, gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e dirigenti delle società del Friuli VG interessati alla tematica.

- 1) La partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile delle *Scuole di Calcio* e delle *Scuole di Calcio Élite* ad uno dei due workshop è obbligatoria (CU n.8 del 2/8/2019)
- 2) La partecipazione delle Società ad uno dei due Workshop potrà essere considerata valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite (CU SGS n.2 del 2/7/2019).

Per i dettagli si veda l'allegata scheda

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE – ATTIVITÀ DEL SABATO MATTINA CON LE CATEGORIE PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Federazione Italiana Giuoco Calcio con i suoi Settori di servizio, il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, ha avviato un **percorso ambizioso dedicato in particolare ai tecnici delle squadre dei più piccoli.**

Il Settore Giovanile e Scolastico mette a disposizione di tutti i club le proprie competenze, attraverso le sue strutture regionali ed in particolare attraverso i **Centri Federali Territoriali**. Questi ultimi in particolare svolgono un ruolo importantissimo per i tecnici del territorio di appartenenza, offrendo esempi pratici di conduzione delle sedute di allenamento dove applicare efficacemente i principi metodologici e teorici sostenuti nel Progetto e offrendo pertanto opportunità di crescita e di esperienza reale e consapevole ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici coinvolti nell'attività.

L'iniziativa del *Progetto di Formazione* denominato *Programma di Sviluppo Territoriale* si svolge il Sabato Mattina presso i Centri Federali Territoriali (ove non presenti, presso le Scuole di Calcio Élite) ed è rivolta ad allenatori, dirigenti, famiglie e giovani calciatori e calciatrici che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici/Primi Calci delle società del territorio all'interno dell'area di pertinenza di ogni Centro.

In allegato le iniziative proposte per il periodo novembre/dicembre 2019 in Friuli Venezia Giulia nel CFT di Casarsa della Delizia (PN) a partire dal mese di novembre con il seguente dettaglio:

CFT DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Le attività nelle giornate indicate verranno svolte presso il campo sportivo di Casarsa della Delizia, Campo sintetico, via del fante - PN

sabato 09 novembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

sabato 23 novembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

sabato 30 novembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

CFT DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Le attività nelle giornate indicate verranno svolte presso il campo sportivo di San Giorgio di Nogaro (UD), via Carnia n.1

sabato 30 novembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 09.30 (convocazione alle ore 09.00)

Per ulteriori dettagli e per conoscere l'elenco delle società partecipanti, si veda l'allegato file.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti		
TEODORESCU DARIA IOANA	18/12/2006	US PRO FAGAGNA
Under 15		
TOMADINI SOFIA	18/08/2004	ASD PALMA CALCIO
Under 14 (2006)		
DI GIORGIO MARTA	22/01/2005	ASD SAN DANIELE CALCIO

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
2° Torneo di Natale	Esordienti misti	Regionale	14/12/19	15/12/19	Pegasus Pro Farra
Marco in goal	Pulcini 1° anno	Nazionale	31/05/20	//	Tiezzo 1954
Pulcini in palestra	Pulcini misti	Internazionale	05/01/20	15/02/20	Pro Romans Medea
Delle Affiliate	Pulcini misti	Internazionale	25/01/20	15/02/20	Triestina Victory
2° Mem. O.Montanari	Pulcini misti	Rergionale	11/01/20	18/01/20	Villesse Calcio

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

RECUPERO GARE

SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/12/2019	10 A	BREG	FO.RE. TURRIACO	17/11/2019	20:30	14:30	
12/12/2019	10 A	AUDAX SANROCCHESI	VESNA	27/11/2019		20:30	

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2019	8 A	DOMIO	STUDENTI	17/11/2019	18:30	08:30	

Altre Variazioni

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/07/2019	11 A	FIUMICELLO 2004	ZARJA A.S.D.		17:30	18:00	
11/12/2019	8 A	SERENISSIMA PRADAMANO	TRIVIGNANO	16/11/2019	19:30		
14/12/2019	7 A	FIUMICELLO 2004	MUGLIA F.	09/11/2019	17:00		
14/12/2019	10 A	ROIANESE	AUDAX SANROCCHESI	30/11/2019	19:30		
14/12/2019	10 A	ZARJA A.S.D.	PIERIS	30/11/2019	18:00		* COMUNALE VISINTINI TRIESTE VIALE SANZIO 40

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/12/2019	11 A	MONTEBELLO DON BOSCO	ZAULE RABUIESE	08/12/2019	18:30	08:30	PARROCCHIALE AQUILINIA-STRAMARE VIA DI ZAULE

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2019		TRIESTINA VICTORY	SAN LUIGI CALCIO "B"		15:45	14:30	
11/12/2019		BREG	SANT ANDREA SAN VITO	07/12/2019	17:30	15:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/12/2019	11 A	SANT ANDREA SAN VITO sq.B	MONTEBELLO DON BOSCO	07/12/2019	18:30	14:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/12/2019	9 A	ZAULE RABUIESE	ZARJA A.S.D. sq.B	23/11/2019	18:30	15:45	
14/12/2019	11 A	TRIESTINA CALCIO 1918sq.B	VESNA	07/12/2019	16:30		

PULCINI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/12/2019		TRIESTINA CALCIO 1918	SAN LUIGI CALCIO	07/12/2019	17:00	17:30	*KLABIAN COMUNALE DOLINA SAN DORLIGO DELLA VALLE LOC. DOLINA 462

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2019		SANT ANDREA SAN VITO "C"	MONTUZZA "B"		15:00	16:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/12/2019		MONTEBELLO DON BOSCO	MUGLIA F.	30/11/2019	17:30	16:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/12/2019		ZAULE RABUIESE "B"	PRIMORJE "B"	07/12/2019	17:15	14:30	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2019	11 A	SANT ANDREA SAN VITO sq.D	SAN LUIGI CALCIO sq.F		16:00	17:00	
07/12/2019	11 A	MONTEBELLO DON BOSCO sq.B	CHIARBOLA PONZIANA CA sq.C		16:00	16:30	
10/12/2019	1 A	SANT IGNAZIO	SANT ANDREA SAN VITO sq.D	28/09/2019	17:00		
14/12/2019	11 A	CLUB ALTURA	SANT IGNAZIO	07/12/2019	17:00	16:30	

PRIMI CALCI TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2019	11 A	STUDENTI	MUGLIA F.	08/12/2019	15:00	12:00	VIA MULINI - COMUNALE ZACCARIA MUGLIA VIA DEI MULINI 15/A
14/12/2019	1 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	28/09/2019	15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2019	11 A	MONTUZZA	OPICINA	07/12/2019	15:00	17:00	COMUNALE VIA ALPINI VILLA OPICINA VIA DEGLI ALPINI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/12/2019	10 A	ZAULE RABUIESE sq.B	N.K. KRAS REPEN	30/11/2019	17:30	16:45	

RISULTATI GARE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESSE	- VESNA	v.delib	M
OPICINA	- SOVODNJE	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 11 Giornata - A			
SOVODNJE	- AUDAX SANROCCHESSE	5 - 0	Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 12 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESSE	- STUDENTI	3 - 1	
BREG	- PIEDIMONTE	5 - 1	
CAMPANELLE	- TRIESTINA VICTORY	1 - 2	
(1) ISONTINA	- AZZURRA	0 - 1	
MORARO	- VESNA	0 - 2	
MUGLIA F.	- CORMONESE	1 - 3	
OPICINA	- FO.RE. TURRIACO	2 - 1	
PRIMOREC	- SOVODNJE	2 - 3	

(1) - disputata il 30/11/2019

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESSE	- SERENISSIMA PRADAMANO	4 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 10 Giornata - A			
MUGLIA F.	- SERENISSIMA PRADAMANO	2 - 0	
OPICINA	- LAVARIAN MORTEAN	1 - 4	
STUDENTI	- FIUMICELLO 2004	0 - 5	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- TRIVIGNANO	1 - 1	

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27 e 28/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
(1) CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- ARIS SAN POLO CALCIO	4 - 4	
OPICINA	- MONTEBELLO DON BOSCO	1 - 5	
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY	- VESNA	3 - 1	

(1) - disputata il 28/11/2019

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
DOMIO	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	5 - 0	R
MUGLIA F.	- SANT ANDREA SAN VITO	0 - 7	
OPICINA	- ARIS SAN POLO CALCIO	-	
TERENZIANA STARANZANO	- MONTEBELLO DON BOSCO	4 - 1	
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY	- STUDENTI	3 - 0	
ZAULE RABUIESE	- VESNA	1 - 2	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali, Dott. Duz Michele e Avv. Fusco Roberto, assistiti dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiore Tiberio, nella seduta del 04/12/2019 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BOUTAAMOUT YOUSSEF (AUDAX SANROCCHESI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANDUTTI ANDREA (AUDAX SANROCCHESI)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOTO ANDREA (SOVODNJE)

AMMONIZIONE (II INFR)

RIJAVEC JANI (SOVODNJE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GORUPPI GABRIEL (AUDAX SANROCCHESI)
MSATFI BADR (AUDAX SANROCCHESI)

LUTMAN MATTIA (AUDAX SANROCCHESI)

GARE DEL 27/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/11/2019 AUDAX SANROCCHESI - VESNA

Il G.S. Territoriale, preso atto che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del campo, dispone la ripetizione della gara e demanda alla locale Delegazione Provinciale per i seguiti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MILLACH LUCA (OPICINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONOTTO CHRISTIAN (OPICINA)

GARE DEL 30/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARKOVIC LUCA (AZZURRA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIANNOTTA ALESSIO (AZZURRA)
VANZO GIOVANNI (ISONTINA)

TREVISAN MATTIA (AZZURRA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHIORO MATTIA (AZZURRA)

FAGGIANI CRISTIAN (ISONTINA)

GARE DEL 1/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 MORARO

società sanzionata in quanto, per tutta la durata della gara, i propri sostenitori indirizzavano numerosi insulti all'indirizzo del Direttore di gara (I infr.).

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

PASE GABRIELE (STUDENTI)

Segue Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda Categoria

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MUCCI FRANCESCO	(CAMPANELLE)	CERNUTA LORENZO	(TRIESTINA VICTORY)
-----------------	--------------	-----------------	---------------------

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2019

PERSICO DINO	(MUGLIA F.)
--------------	-------------

Assistente arbitro espulso dal recinto di gioco per avere proferito una espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

DIEW MOHAMADOU	(SOVODNJE)
----------------	------------

calciatore espulso direttamente, prima di ottemperare al provvedimento ingiuriava il Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE LEO DOMENICO	(PRIMOREC)
-----------------	------------

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GIANNONE NICOLA	(MUGLIA F.)	KOSUTA JAN	(VESNA)
-----------------	-------------	------------	---------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIAGI EMANUEL	(MORARO)
---------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMBELE OUSMANE	(FO.RE. TURRIACO)	PELESSON MITJA	(PIEDIMONTE)
BENVENUTO MARCO	(TRIESTINA VICTORY)	GARGIUOLO MANUEL	(VESNA)
SKERLIC KEVIN	(VESNA)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

GUASTELLA ALESSANDRO	(MORARO)
----------------------	----------

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMARA SEFO	(CAMPANELLE)	CALABRO NICOLA	(MORARO)
ANZOLINI DAVIDE	(PIEDIMONTE)	DE LEO DOMENICO	(PRIMOREC)
IADANZA NICOLAS	(PRIMOREC)	BOBUL ANDREA	(STUDENTI)
COROSI MARCO	(TRIESTINA VICTORY)	FORTI PIERO	(TRIESTINA VICTORY)
LATIN JACOPO	(TRIESTINA VICTORY)		

AMMONIZIONE (II INFR)

BERNARDIS ALESSANDRO	(AUDAX SANROCCHESI)	ZUFFERLI MARCO	(CORMONESE)
ODDI MARCO	(MORARO)	PIOVA VITO	(MORARO)
SAGGIN ELIA	(OPICINA)	BUZZINELLI MATTIA	(PIEDIMONTE)
DEL BELLO DENIS	(PIEDIMONTE)	CASTRILLON MIGUEL ANGEL	(PRIMOREC)
FORMISANO PASQUALE	(SOVODNJE)	BARUKCIC KLEMEN	(VESNA)
CARLI LUCA	(VESNA)	MARTINI IGOR	(VESNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOCO PIETRO	(AUDAX SANROCCHESI)	VARAGNOLO JEREMY	(CAMPANELLE)
INNAMORATI LUCA	(MORARO)	DE CASTRO GIULIO	(OPICINA)
COLELLA ALESSIO	(PIEDIMONTE)	PIRAS MATTEO	(PRIMOREC)
BOMBARDIERI MATTEO	(VESNA)		

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

GARE DEL 25/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

SARIO ALESSANDRO	(SERENISSIMA PRADAMANO)
------------------	-------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

BENES MANUELE	(AUDAX SANROCCHESI)	PETRONIO MARCO MAURO	(AUDAX SANROCCHESI)
MARIAN SIMONE	(SERENISSIMA PRADAMANO)	QUAIATTINI NICOLA	(SERENISSIMA PRADAMANO)

GARE DEL 30/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 TRIVIGNANO
società sanzionata in quanto i propri sostenitori durante tutta la gara ingiuriavano il Direttore di gara.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGATTIN MASSIMILIANO	(OPICINA)
-----------------------	-----------

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MAGANUCO EMANUELE	(OPICINA)
-------------------	-----------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOGNON ELIA	(FIUMICELLO 2004)
-------------	-------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

PETRUCCO ANDREA	(OPICINA)	BULFONE FEDERICO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
-----------------	-----------	------------------	----------------------------

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 27/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

GOIO EUGENIO (TS & FVG FOOTBALL ACADEMY)

GARE DEL 28/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

KELMENDI LORIK (ARIS SAN POLO CALCIO) VISINTIN GIOVANNI (ARIS SAN POLO CALCIO)

GARE DEL 1/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

FONTOLAN GIACOMO (VESNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LALIC MATIJA (MONTEBELLO DON BOSCO) ZUPPA SIMONE (VESNA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dagli avv. Silvio Franceschinis (Presidente), avv. Severino Lodolo (Vice-Presidente e Relatore) e avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi a distanza (art. 50 c. 8 CGS) in via telematica il 14.11.2019 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione:

RECLAMO (n° 1-2019/2020) presentato dall'A.S.D. CALCIO BANNIA (Campionato di Prima Categoria Girone A) in ordine ai provvedimenti adottati dal GST in esito ai fatti relativi alla gara UNION PASIANO/CALCIO BANNIA del 20.10.2019 (in C.U. n° 47 del 24.10.2019)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 47 del 24.10.2019 il G.S.T. disponeva la squalifica del sig. GEREMIA Giuseppe, allenatore dell'A.S.D. CALCIO BANNIA, sino al 26.11.2019 perché *“a gara terminata protestava proferendo espressioni irrispettose e altre blasfemie all'indirizzo dell'arbitro”*.

Segue Decisioni della Corte Sportiva d'Appello

Fatti accaduti il 20.10.2019 in occasione della gara UNION PASIANO/A.S.D. CALCIO BANNIA valevole per il campionato di Prima Categoria Girone "A" del F.V.G.

Avverso il suddetto provvedimento tempestivamente proponeva impugnazione l'A.S.D. CALCIO BANNIA chiedendo la riduzione della sanzione applicata al proprio tecnico contestando che lo stesso, precedentemente *"mai stato squalificato e recidivo verso la giustizia sportiva"*, si fosse rivolto al direttore di gara in maniera ingiuriosa e offensiva né che avesse proferito frasi blasfeme.

La società reclamante non ha formulato richiesta di audizione né, ai sensi dell'art. 77 c. 2, ha presentato memorie integrative o documenti.

Il reclamo non può essere accolto limitandosi lo stesso apoditticamente a negare quanto riportato dall'arbitro a referto.

Superfluo ricordare al riguardo che a norma dell'art. 61 CGS *"I rapporti degli ufficiali di gara ... e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Nello specifico il direttore di gara è stato quantomai preciso e puntuale nel riportare a referto il tipo di espressioni proferite sicuramente dal GEREMIA e non da altri, richiamando anche testualmente una delle bestemmie accompagnate da un apprezzamento volgare da costui rivolto nei suoi confronti.

Che il linguaggio usato dal GEREMIA non possa costituire semplicisticamente uno *"sfogo"* e sia da considerare blasfemo, ossia offensivo della divinità, non può essere messo in discussione e sostenere il contrario significa negare l'evidenza.

Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda il frasario irriverente e irrispettoso da lui impiegato nel rivolgersi al direttore di gara.

Altro è il comportamento che da un tecnico è lecito pretendere dovendo egli essere d'esempio verso i suoi atleti, dentro e fuori dal campo, anche nei momenti di maggior tensione nei quali, quindi, saper mantenere il controllo così come quando si tratti di formulare rimostranze per torti asseritamente subiti.

Alla stregua di tali considerazioni, tenuto conto, in fatto, della platealità della condotta del GEREMIA così come riportata in referto (profusione delle espressioni blasfeme nonché irriguardose verso l'arbitro pronunziate *"a gran voce"*) e, in linea di diritto, delle previsioni degli articoli 36 e 37 CGS (il primo dei quali stabilisce la punizione minima della squalifica per due gare in caso di condotta irriguardosa verso il direttore di gara, il secondo quella minima della squalifica per una gara *"in caso di utilizzo di espressione blasfema"*) la sanzione irrogata dal GS appare congrua e non suscettibile d'essere riformata nel senso indicato dalla società reclamante.

Riguardo poi all'argomento da quest'ultima addotto a sostegno della sua impugnazione circa l'inesistenza di precedenti a carico del GEREMIA, assunte dalla CSAT informazioni in merito presso gli uffici del Comitato Regionale, è emerso che allo stato non risulta formalizzato alcun tesseramento del predetto con l'ASD CALCIO BANNIA.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. respinge il reclamo confermando la squalifica del signor GEREMIA Giuseppe fino a tutto il 26.11.2019 e per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Ritenuto altresì che dalla documentazione in atti e dalle informazioni assunte presso gli Uffici del Comitato Regionale non risulta allo stato formalizzato alcun tesseramento del sig. Geremia Giuseppe con l'ASD CALCIO BANNIA per la stagione in corso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il di più da praticarsi.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi degli artt. 78 co. 4 e 139 co. 1 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione nella sua integralità dandone altresì comunicazione alla Procura Federale.

La Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli e dall'avv. Daniele Pezzetta (Componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 31.10.2019 ha adottato il seguente dispositivo:

Reclamo 01/2019-2020/CSAT presentato dall'A.S.D. CASTIONESE (Campionato di Seconda Categoria Girone C) di data 28.10.2019 in ordine alla squalifica del proprio calciatore ZEN Andrew sino al 13.1.2020 (in C.U. N. 23 – Delegazione Provinciale di Gorizia del 23/10/2019).

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 23 del 23.10.2019 della Delegazione di Gorizia il Giudice Sportivo Territoriale disponeva la seguente sanzione.

“Squalifica sino al 13/01/2020 al calciatore ZEN Andrew perché al 5° minuto del 2° tempo veniva espulso perché rivolgeva a un calciatore avversario una frase chiaramente discriminatoria, denigrando il calciatore per motivi di razza. Una volta che l'arbitro gli ha notificato il provvedimento, abbandonava il terreno di gioco; tuttavia allontanandosi rivolgeva una frase chiaramente intimidatoria nei confronti dello stesso calciatore avversario prima insultato. Tale comportamento minaccioso veniva ancora perpetrato mentre si trovava all'esterno del recinto di gioco. Il comportamento del calciatore risulta particolarmente grave ai sensi dell'articolo 28 del C.G.S., commi 1 e 2 che espressamente sanziona i comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, comportino offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale”.

Avverso tale sanzione presentava reclamo l'ASD CASTIONESE a mezzo PEC inviata alla Federazione in data 28 ottobre 2019, chiedendo di rivalutare la sanzione inflitta “... in quanto non c'è stata nessuna offesa razzista, diretta al giocatore della Romana Monfalcone, ma era una discussione nata tra il giocatore della Castionese, che richiama l'arbitro per i vari falli subiti dall'avversario fino a quel momento e mai richiamati”.

Il reclamo non può trovare accoglimento perché inammissibile.

Il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 76.2 dispone testualmente che: *“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”.*

Nel caso di specie la decisione del Giudice sportivo territoriale è stata pubblicata il giorno 23 ottobre 2019, non vi è stato alcun preannuncio di reclamo ed il reclamo presentato dalla ASD CASTIONESE è datato 28 ottobre 2019, quindi al di fuori dei termini previsti dal CGS vigente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale Territoriale FVG dichiara l'inammissibilità del reclamo sopraindicato per mancato preannuncio del reclamo medesimo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (Art. 76 .2 CGS).

Dispone incamerarsi la tassa per il reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Luca De Pauli (Componenti effettivi); e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 28.11.2019, tenutasi a distanza, utilizzando strumenti telematici, ha adottato il seguente provvedimento:

3/2019-20csat- RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO avverso il provvedimento di squalifica per cinque giornate del Capitano BOVINO Marco assunta ex articolo 5, comma 2 del C.G.S. (in c.u. 31 Del. Gorizia dd 20.11.2019).

Con provvedimento pubblicato in c.u. 31 della Delegazione di Gorizia il 20.11.2019, il GST così disponeva: "Visti il rapporto e il supplemento del rapporto dai quali si evince che:

- a fine gara, mentre l'arbitro e i calciatori di entrambe le squadre si trovavano sul terreno di gioco e si stavano dirigendo verso gli spogliatoi, il direttore di gara veniva attinto alla spalla sinistra da un getto d'acqua; - il fatto in oggetto avveniva alle spalle dell'arbitro; - nel medesimo istante si trovava a passare a fianco del direttore di gara il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO che aveva tra le mani una borraccia; - lo stesso calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO nel frangente presentava dell'acqua sulla bocca; - l'arbitro a questo punto richiamava a sé il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO, ma quest'ultimo adempiva alla richiesta del direttore di gara solamente al suo terzo richiamo; - l'arbitro chiedeva di avere le scuse del calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO ritenendolo responsabile dello sputo dell'acqua che poco prima lo aveva attinto alla spalla sinistra; - a questo punto il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO presentava le sue scuse al direttore di gara; - subito dopo aver ricevute le scuse, l'arbitro comunicava allo stesso calciatore di doversi ritenere espulso a fine gara; - l'arbitro comunicava il provvedimento preso e la motivazione al capitano BOVINO Marco della Società ASD ALABARDA CALCIO; - il dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD ALABARDA CALCIO raggiungeva l'arbitro nel suo spogliatoio per presentargli le scuse della Società per quanto accaduto poco prima. Considerato che: - il fatto di per sé è particolarmente grave, va giustamente preso in considerazione e sanzionato secondo le disposizioni della giustizia sportiva, poiché l'integrità dell'arbitro è stata palesemente intaccata; - tuttavia non emerge in maniera evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, quale sia la provenienza del getto d'acqua che ha attinto l'arbitro sulla sua spalla sinistra; - al contempo non è palese quale calciatore della Società ASD ALABARDACALCIO possa aver provocato il lancio d'acqua in oggetto; - per di più l'arbitro non è in grado, visto che il fatto è avvenuto alle sue spalle, di identificare la tipologia del getto d'acqua che lo ha colpito; nella fattispecie non è possibile determinare se l'acqua che ha raggiunto l'arbitro sia attribuibile a uno sputo dalla bocca, oppure ad un lancio dalla borraccia, ovvero altro ancora. Visto che: - ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del C.G.S., si definisce che il calciatore capitano della squadra risponde degli atti commessi in occasione della gara, nei riguardi degli ufficiali di gara, posti in essere da un calciatore della propria squadra non chiaramente individuato;

- visto inoltre l'articolo 73, commi 3 e 4 delle NOIF, il capitano è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra e che è suo dovere coadiuvare gli ufficiali di gara a provvedere a reprimere ogni intemperanza degli stessi calciatori. Visti inoltre gli articoli 1,2,4,12,16,21,34 e 45 del C.G.S. P.Q.M. - omologa la gara con il risultato finale ottenuto in modo regolare sul campo di gioco: ALABARDA CALCIO - ASSOSANGIORGINA 1 - 2 ; - annulla l'espulsione comminata nei confronti del calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO perché il fatto che ha portato alla sua espulsione non è a lui attribuibile; - conferma tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro durante la gara; - infligge al calciatore capitano BOVINO Marco della Società ASD ALABARDA CALCIO la squalifica per 5 gare effettive".

La società, tempestivamente, preannunciava il reclamo versando la tassa e, addirittura, per velocizzare la revisione del provvedimento, anticipava i motivi di reclamo esponendoli direttamente nel medesimo preannuncio. Allo stesso modo, data la particolarità del caso e l'urgenza di esporre le motivazioni della riforma del provvedimento, questa CSAT riunisce in questo unico provvedimento il dispositivo e la motivazione. Purtroppo in ambito territoriale, infatti, non esiste il provvedimento d'urgenza, previsto dall'art. 74 CGS solo avanti alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, e i tempi tecnici non hanno permesso alla CSAT FVG di rattoppare tempestivamente il vulnus creato dal grossolano errore del GST che, con motivazione non condivisibile, impedisce al capitano di giocare.

Il fatto, ben descritto a referto e nel provvedimento, in ambito di Giustizia Sportiva non si presta in nessun modo alla interpretazione datagli dal GST, la cui impostazione "troppo" garantista dei diritti del calciatore che ha commesso la violazione, si è rilevata disastrosa per l'incolpevole capitano.

Dagli atti del ddg (referto e supplemento) emerge che l'arbitro a fine gara è stato attinto da un "getto a spruzzo d'acqua che mi colpiva all'altezza della spalla sinistra"; "non essendo stata un'azione frontale ma laterale", l'arbitro si è girato di fianco per ricercare il responsabile ed ha visto il calciatore KODARIN Mark con una borraccia in mano e con acqua alla bocca: nel supplemento, troviamo "chi mi passava a fianco in quell'istante era il sig. KODARIN Mark"; l'arbitro gli ha chiesto di scusarsi "per avermi sputato dell'acqua dalla bocca addosso" e il medesimo calciatore, pur al terzo richiamo, si è scusato con l'arbitro.

Anche se manca la certezza assoluta che il fatto sia a lui addebitabile, l'Ordinamento sportivo ne fa discendere immediata la responsabilità dell'addebito disciplinare al sig. KODARIN Mark.

Senza meno.

Infatti, il principio di diritto da seguire per la valutazione delle prove è quello già più volte espresso da questa CSAT FVG e dallo stesso TFT FVG, che lo ha ripreso dalla consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva a livello Nazionale (da ultimo in c.u. N. 10/TFN – Sezione Disciplinare del 18/23-07.2019, che riprende a sua volta la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI (da ultimo Decisione n. 93 Anno 2017): *"Coerentemente con l'orientamento già espresso e consolidato da questo Collegio di Garanzia, si può ritenere che all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare **si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.** A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, **nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento"***".

Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Sulla base della semplice verbalizzazione dell'arbitro, il GST aveva tutti gli argomenti e gli elementi per formarsi un "confortevole convincimento" in ordine alla identità dell'effettivo responsabile del gesto, un convincimento che, pur conservando qualche vago "ragionevole dubbio", non per questo perde valenza nell'ambito dell'Ordinamento Federale.

Ma anche in un altro aspetto il provvedimento del GST è errato: il calciatore capitano della squadra risponde oggettivamente (soltanto) degli atti "di violenza" commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. E il GST in nessun passaggio tratta di "violenza", né dispone la segnalazione specifica che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell'art. 35 co. 7 e del c.u. 104A/2014 nelle ipotesi di condotte violente contro gli ufficiali di gara.

Segue Decisioni della Corte Sportiva d'Appello

È vero che lo "sputo" è considerato atto di violenza, ma ciò nella sua espressione, per così dire, "tipica" che non rientra nella fattispecie: lo stesso ddg descrive che "un getto d'acqua" lo ha attinto, non uno "sputo"; descrive che il calciatore KODARIN aveva in mano la borraccia e presentava "dell'acqua sulla bocca"; e successivamente riporta che l'arbitro lo ha ritenuto "responsabile dello sputo dell'acqua", per la prima volta trattando di "sputo", in senso improprio perché ha precisato che il materiale gettato non era organico ma constava di "acqua", e il fatto che il getto sia partito necessariamente dalla bocca non è agli atti, rappresentando una valutazione dell'arbitro. Stante il principio di civiltà giuridica "in dubio pro reo", il calciatore KODARIN non ha "sputato" all'arbitro nel senso di cui all'art. 35 CGS, ma gli ha gettato addosso dell'acqua (anziché altro); peraltro che ciò sia avvenuto con la bocca rappresenta solo un'ipotesi che non esclude tuttavia la possibilità che la condotta abbia avuto una diversa dinamica.

Trattasi di una condotta deplorevole, incivile che è meritoria di condanna perché è gravemente ingiuriosa verso l'arbitro, ma non perché sia stata violenta.

Il reclamo è pertanto fondato e va revocata la squalifica del capitano; al contempo va irrogata la corretta sanzione al vero ed unico responsabile (sotto l'aspetto disciplinare sportivo) del fatto ingiurioso (e non violento), cioè al calciatore KODARIN Mark.

La reclamante, in proposito, pur riconoscendo la gravità del gesto, contesta l'eccessività della sanzione. Orbene, non è dubitabile che lo spruzzo d'acqua che ha attinto l'arbitro, pur non constando di uno "sputo" in senso tecnico (che l'Ordinamento sportivo punisce come condotta "violenta" nei confronti del direttore di gara ai sensi dell'art. 35 CGS, non richiamato dal GST), rappresenti una condotta molto grave volta a denigrare l'immagine dell'arbitro, e deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 36 CGS co. 1 lett. a) ("*1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*"), ma certamente non nella sua misura "minima" di due giornate.

Date le particolarmente odiose modalità con cui il calciatore ha inteso esternare l'ingiuria nei confronti dell'arbitro, esclusa la violenza, la CSAT ritiene congruo, ai meri fini della quantificazione della squalifica, parametrarsi alla sanzione "minima" applicabile per lo sputo (inteso come condotta violenta) ai sensi dell'art. 35 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG

accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del GST nella parte che riguarda i calciatori KODARIN Mark e BOVINO Marco per il fatto in esame, facendo salva l'omologazione della gara e tutti gli altri provvedimenti disciplinari.

Nel particolare, revoca l'annullamento dell'espulsione del calciatore KODARIN Mark;

revoca la squalifica inflitta al capitano BOVINO Marco;

dispone a carico del calciatore KODARIN Mark la squalifica per cinque giornate di gara.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, nella sua piena estensione.

Il presidente e relatore Avv. Silvio Franceschinis

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 31.10.2019 ha adottato il seguente provvedimento:

DEFERIMENTO 04/2019-2020/TFT del PROCURATORE FEDERALE a carico di: SCUDELER Marino, ANTON Bogdan Niculae, CASTELLINI Massimiliano, RIZZETTO Devis e ASD BRIAN LIGNANO CALCIO.

Il deferimento. Con deferimento 12.08.2019, pervenuto in Comitato Regionale il 18.09.2019, rubricato 2126/142pfi18-19/MS/GR/cf, la Procura Federale rimetteva a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri SCUDELER Marino, ANTON Bogdan Niculae, CASTELLINI Massimiliano, RIZZETTO Devis e la società ASD BRIAN LIGNANO CALCIO contestando rispettivamente:

a SCUDELER Marino, presidente e legale rappresentante della ASD Lignano la violazione di cui all'art. 1 bis co. 1 e 10 co. 2 del previgente CGS, anche in relazione agli artt. 7 co. 1 Statuto Federale, 39 NOIF e 43 co. 1 e 6 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ANTON Bogdan Niculae relativamente a 4 gare specificate in atti, di dotarlo di specifica copertura assicurativa e di non averlo fatto sottoporre ai doverosi accertamenti medici per la idoneità sportiva;

a ANTON Bogdan Niculae, minore, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis co. 5 previgente CGS, della violazione dell'art. 1bis co. 1, 10 co. 2 e 46 co.6 previgente CGS, 43 co. 1 NOIF per aver disputato senza tesseramento le medesime 4 gare specificate in atti, senza specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto ai doverosi accertamenti medici per la idoneità sportiva;

a CASTELLINI Massimiliano, Dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Lignano la violazione di cui all'art. 1 bis co. 1, anche in relazione agli artt. 43 co. 1 e 61 co. 1 e 5 NOIF per aver egli, quale dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte di 2 gare specificate in atti con attestazione di regolare tesseramento del calciatore ANTON Bogdan Niculae e consentendo che questi giocasse senza specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto ai doverosi accertamenti medici per la idoneità sportiva;

a RIZZETTO Devis, Dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Lignano la violazione di cui all'art. 1 bis co. 1, anche in relazione agli artt. 43 co. 1 e 61 co. 1 e 5 NOIF per aver egli, quale dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte di 2 gare specificate in atti con attestazione di regolare tesseramento del calciatore ANTON Bogdan Niculae e consentendo che questi giocasse senza specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto ai doverosi accertamenti medici per la idoneità sportiva;

a ASD LIGNANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 co. 1 e 2 previgente CGS dell'operato dei suoi Presidente, Dirigenti accompagnatori e calciatore citati.

La trattazione. Ritualmente convocati per l'udienza del 31.10.2019, compariva l'Avvocato difensore con mandato dei sigg.ri SCUDELER Marino, CASTELLINI Massimiliano, RIZZETTO Devis e ASD BRIAN LIGNANO CALCIO, il quale produceva il certificato di idoneità all'attività sportiva del calciatore dd 15.10.2018, quindi con validità a tutto il 14.10.2019, a documentare l'infondatezza di tutti i deferimenti con riguardo a quella specifica violazione. Non contestava, invece, la sussistenza delle altre violazioni contestate. Chiedeva di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale con riguardo alle posizioni SCUDELER Marino nella inibizione di gg 30 (pena base inibizione gg 45), CASTELLINI Massimiliano nella inibizione di gg 14 (pena base inibizione gg 21), RIZZETTO Devis nella inibizione di gg 14 (pena base inibizione gg 21); non trovava l'intesa con la Procura Federale riguardo alla sanzione da infliggere alla ASD BRIAN LIGNANO CALCIO, per la quale chiedeva il proscioglimento.

Non aveva mandato per trattare la posizione del minore ANTON Bogdan Niculae, ma comunque concludeva per il proscioglimento.

La Procura federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, ha aderito alla proposta di patteggiamento e, quanto agli altri deferiti, ha chiesto rispettivamente per ANTON Bogdan Niculae la squalifica per due giornate di gara e per la Società ASD BRIAN LIGNANO CALCIO, penalizzazione di 2 punti da computarsi nella classifica del Campionato Allievi in corso di partecipazione, nonché la ammenda di euro 300,00.

La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, verificato che il calciatore ha effettivamente giocato le quattro gare indicate senza tesseramento e senza copertura assicurativa; verificato invece dalla documentazione prodotta dalla difesa della Società che il giovane calciatore ha giocato le medesime quattro gare in vigenza del certificato medico di idoneità alla attività agonistica, dopo essersi sottoposto alla doverosa visita medica sportiva; preso atto della richiesta di patteggiamento concordemente pervenutagli dalle parti SCUDELER Marino, CASTELLINI Massimiliano e RIZZETTO Devis, e dalla Procura Federale, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni concordate, e le applica con apposita decisione che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

Il Procedimento continua, così, nei confronti dei soli ANTON Bogdan Niculae e alla Società ASD BRIAN LIGNANO CALCIO.

Ritenuto, con la stessa motivazione, solo parzialmente fondato il deferimento del giovane calciatore sull'istruzione della Procura Federale, contiene la sanzione come da dispositivo. Quanto alla Società, infatti, è attestata la responsabilità diretta, per il fatto ascritto e sanzionato a carico del suo Presidente, nonché la responsabilità oggettiva per i fatti ascritti e sanzionati ai due Dirigenti e al Calciatore. Peraltro, ripercorrendo stabile propria giurisprudenza, in applicazione del principio di afflittività della sanzione ma pronunciandosi secondo equità, il TFT FVG ritiene che la punizione corretta si limiti alla sanzione economica, con esclusione dei punti di penalità a carico della squadra che partecipa a un campionato del SGS. Infatti, il TFT FVG ritiene di evitare il pregiudizio di classifica e, con esso, il pregiudizio all'entusiasmo e al sano orgoglio agonistico che l'accoglimento della sanzione richiesta dalla Procura Federale, nella tipologia individuata della penalizzazione in classifica, provocherebbe in tutti i giovani calciatori facenti parte della medesima squadra, anche in quelli -e sono la quasi totalità- che, essendosi correttamente comportati, non meritano una punizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG quanto a:

- SCUDELER Marino dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS dell'inibizione di giorni 30 (pena base inibizione di giorni 45) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;
- CASTELLINI Massimiliano, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS dell'inibizione di giorni 14 (pena base inibizione di giorni 21) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;
- RIZZETTO Devis, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS dell'inibizione di giorni 14 (pena base inibizione di giorni 21) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;

Quanto al calciatore ANTON Bogdan Niculae, accoglie parzialmente il deferimento e dispone la squalifica per 1 (una) giornata;

Quanto alla Società ASD BRIAN LIGNANO accoglie parzialmente il deferimento e commina l'ammenda di euro 300,00 (trecento).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 21.11.2019 ha adottato il seguente provvedimento:

5/2019-20tft- DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (4546/87pfi2019-20MS/GR/cf del 14.10.2019) A CARICO DI: -TOCI Gherri, calciatore della Società US SPILIMBERGO, - Società US SPILIMBERGO.

Il deferimento. Con deferimento 14.10.2019, pervenuto in Comitato Regionale il 23 ottobre 2019, rubricato 4546/87pfi2019-20MS/GR/cf, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore TOCI Gherri e la società US SPILIMBERGO contestando rispettivamente: a TOCI Gherri, minore, della violazione dell'art. 4 co. 1 e 39 co. 1 del vigente CGS per aver tenuto in occasione della gara S. Quirino – SPILIMBERGO del 14.04.2019, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali, una condotta violenta, mediante pugno al viso in danno di un Calciatore Avversario (che nella motivazione individueremo come “C.A.”); a US SPILIMBERGO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 co. 2 vigente CGS dell'operato del suo tesserato.

La trattazione. Ritualmente convocati per l'udienza del 21.11.2019, comparivano il giovane deferito, assistito dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, nonché il Presidente della Società. Il calciatore TOCI, come rappresentato, chiedeva di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale con la squalifica per due giornate (pena base squalifica per tre giornate).

Il Presidente, invece, protestava la mancanza di responsabilità della sua Società.

La Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota aderiva alla proposta di patteggiamento chiesta dal calciatore e chiedeva la sanzione della ammenda di euro 600,00 a carico della Società.

La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, letti con attenzione gli atti dell'istruzione, preso atto della richiesta di patteggiamento ritualmente pervenuta dal calciatore e dalla Procura Federale, reputa non corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, e pertanto trattiene in decisione non solo in ordine alla responsabilità della Società, ma anche in ordine all'accertamento della violazione addebitata al TOCI.

All'unanimità, il TFT rileva la inidoneità assoluta degli atti istruttori ad accertare la responsabilità del TOCI per il fatto violento subito da C.A..

Infatti, il principio di diritto da seguire per la valutazione delle prove è quello già più volte espresso da questo TFT FVG, sulla scia della autorevole consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (da ultimo in c.u. N. 10/TFN – Sezione Disciplinare del 18/23-07.2019, che riprende la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI (da ultimo Decisione n. 93 Anno 2017): *“Coerentemente con l'orientamento già espresso e consolidato da questo Collegio di Garanzia, si può ritenere che all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo.*

In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Mirando, quindi, a formare un "confortevole convincimento" sulle prove raccolte dalla Procura Federale, il TFT FVG si è "confortevolmente convinto" della mancanza agli atti di qualsiasi concreto argomento che converga verso l'accertamento di responsabilità del TOCI Gherri:

cinque persone sono state sentite: (1) l'arbitro non ha visto il fatto; (2) C.A., soggetto leso, non ha riconosciuto l'autore del pugno e non saprebbe riconoscerlo; delle due persone che avrebbero assistito alla scena, (3) una, il compagno di squadra, non ha certezze, mentre (4) l'allenatore, non sa orientare nel tempo la situazione violenta oggetto di indagine e finisce per descriverne un'altra. Resta (5) il deferito, che nega la circostanza del **pugno** ben descrivendo il fatto in esame come una **spinta**, e chiede patteggiamento senza per questo ammettere una sua responsabilità per il fatto ascrittogli.

Nello specifico:

il fatto è occorso (l'arbitro ha visto l'ecchimosi) a centrocampo, al saluto finale, alcuni minuti dopo la conclusione di una gara già caratterizzata da ripetuti contrasti verbali tra i due allenatori, e da altre condotte non consone che avevano comportato l'espulsione di uno dei due.

Dal referto arbitrale leggiamo che il calciatore TOCI è stato espulso "subito dopo il fischio finale del II tempo ... perché a gioco fermo **spintonava** un avversario facendolo indietreggiare di tre passi". Non è questo il fatto oggetto di indagine e, per tale fatto, il calciatore è già stato squalificato dal GST ed ha scontato la sua sanzione. Il GST, correttamente, ha poi trasmesso gli atti alla P.F. per accertare il responsabile del **pugno** a C.A..

In supplemento di rapporto il ddg ha precisato: "a seguito dell'espulsione precedentemente segnalata, si venivano a creare dei battibecchi ..." e dopo aver descritto alcuni fatti che presuppongono il trascorrere del tempo (a gara ormai terminata), continua: "successivamente si sono verificati altri battibecchi, culminati con un **pugno** ai danni di ... questo avveniva al di fuori della mia visuale ... informata del fatto mi sono recata dal giocatore colpito e ho potuto riscontrare un segno sul volto ... a detta dell'allenatore e dei giocatori del S. Quirino il colpevole di condotta violenta era TOCI Gherri, n. 6 dello Spilimbergo". Sentita in sede di istruttoria dall'incaricato della P.F., l'arbitro ha confermato la versione dei fatti ed ha precisato di aver visto che "il ragazzo che aveva subito quel gesto violento era provato ed aveva un segno rosso su uno zigomo".

Il calciatore C.A. che ha subito il colpo, a sua volta sentito dal collaboratore della P.F., ricostruiva i fatti in maniera completamente diversa da quella del ddg: "...a pochi istanti dalla fine della partita il n. 6 dello Spilimbergo ha **spintonato** un mio compagno... che tardava la rimessa ed è stato espulso".

Continua: "mentre eravamo al centro del terreno di gioco per il saluto al pubblico un calciatore dello Spilimbergo di cui non sono in grado di indicare il numero di maglia e non sarei in grado di riconoscere mi ha prima insultato senza alcun motivo e poi mi ha sferrato un **pugno** in faccia. L'episodio è stato certamente notato dal mio compagno M.M. e dal nostro allenatore... il pugno mi ha causato un ematoma sotto l'occhio sinistro senza altre conseguenze".

Il calciatore leso C.A., portiere di riserva che non aveva preso parte alla gara vinta dalla sua squadra, e che quindi nel frangente a fine gara era lucido, non affaticato, né acceso da rabbia o rancore, dalla panchina aveva visto la **spinta** del n. 6 a un suo compagno di squadra, aveva saputo maturare la motivazione di quella spinta ("tardava la rimessa"), quale reazione del n. 6 a una condotta specifica del suo compagno di squadra, dimostrando di aver fatto attenzione allo sviluppo dell'azione e di aver ben percepita la sensazione fisica dell'episodio.

Questa analitica descrizione della **spinta**, accaduta a fine gara, solo pochi minuti prima dell'episodio del **pugno**, è significativa del fatto che il ragazzo aveva ben inquadrato il n. 6, e se fosse stato questi a presentarsi avanti a lui, avrebbe saputo riconoscere in lui il calciatore che era appena stato espulso per la spinta al compagno, così individuandolo anche senza leggere il numero di maglia. Invece egli non l'ha riconosciuto. Non ha trovato coincidenza tra la figura dell'aggressore e l'immagine del n. 6. E addirittura non saprebbe riconoscere il suo aggressore. Eppure ha avuto tempo e modo di focalizzare il suo volto per alcuni lunghi e significativi secondi quando il colpevole lo ha "prima insultato senza alcun motivo e poi mi ha sferrato un **pugno** in faccia".

In altri termini, non può essere che C.A., il ragazzo leso, non abbia saputo riconoscere in quei prolungati attimi viso a viso il numero 6, dopo averlo ben osservato, registrato ed inquadrato appena pochi minuti prima quale protagonista, in negativo, di un fatto (la spinta e l'espulsione) ben percepito nei particolari.

Aggiungiamo a questa "stranezza", la cui unica spiegazione può essere ricercata nella estraneità del "numero 6" al fatto del **pugno** oggetto di deferimento, che le altre deposizioni rendono situazioni ancora tra loro incompatibili: il compagno di squadra che, nella esposizione di C.A., avrebbe assistito alla scena del **pugno**, ha descritto il colpevole (alto e robusto) che vestiva una maglia "con il numero ad una cifra, forse il 6" (manifestando con questo dubbio una patente non-spontaneità della deposizione). Peraltro, se questi ha saputo scorgere "una cifra", non è comprensibile come non abbia saputo leggere in quella unica cifra il numero 6, che al massimo, a causa delle onde del tessuto, può essere confuso con il numero 0, che però presuppone "due cifre" (per dare il numero 10), e non "una". L'unica risposta logica che ne deriva è che quello non poteva essere il numero 6.

La descrizione dell'allenatore poi, se possibile, è ancora più alienante perché riconosce con certezza il n. 6 quale autore del **pugno**, ma lo inquadra temporalmente in un momento precedente all'espulsione, tant'è che precisa: "sono intervenuto subito per rendermi conto della condizione del mio ragazzo... **nel frattempo è intervenuto l'arbitro che ha espulso il ragazzo** che aveva colpito C.A.". Se non vogliamo pensare ad una "invenzione" dell'allenatore, ancora turbato dalle provocazioni del suo omologo avversario lungo tutto l'incontro, evidentemente questi non si riferisce al **pugno** oggetto di deferimento, ma ricorda la **spinta** a fine gara, di cui è stato effettivamente autore il numero 6 TOCI Gherri, che per quella violazione è stato effettivamente espulso. Spinta, che peraltro non era stata indirizzata al C.A....

Resta la deposizione del TOCI, il quale, negando di aver inferto **pugno** alcuno, ha riconosciuto lo scambio con il portiere di riserva avversario dopo la fine della gara, lamentando di aver ricevuto una offesa proprio da questi. Ha riconosciuto di avergli inferto una **spinta**, in risposta all'offesa verbale, ma ha escluso il **pugno**; anzi, ha dichiarato di avergli intimato di "tacere se non voleva prendere un **pugno**".

Nella fattispecie dedotta in contesto non sussistono le condizioni per una identificazione dell'autore del **pugno** che ha colpito C.A., che sia né agevole, né ardua; anzi, l'istruttoria ha raccolto un numero esagerato, mai riscontrato su un unico fatto da questo Tribunale Federale, di contraddizioni che smascherano false certezze, mancanza di spontaneità nelle risposte e disorientamenti temporali, dando un quadro che più fumoso non si può.

L'unico "confortevole convincimento" assunto dal TFT FVG sugli atti dell'istruttoria che riguarda il deferito TOCI è che egli ha inferto una **spinta** ad un avversario e che in quel frangente è stato espulso ed ha scontato la relativa squalifica. Altra **spinta**, poi, confessorialmente, TOCI ha riservato al portiere di riserva C.A., minacciando un **pugno**, ma non è stato questo l'oggetto del deferimento.

L'unica "certezza" rimane, purtroppo, la tumefazione sul volto del povero C.A. causata dal colpo di un soggetto che nessuno, né l'interessato, né l'arbitro, né il compagno di squadra, né l'allenatore, ha saputo identificare. Resta altresì una serie di deprecabili condotte di contorno addebitabili in primis a chi, adulto, era chiamato a un ruolo educativo.

Tali condotte sono inammissibili in una gara Giovanissimi, ma sono estranee a questo deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dall'addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:

- L.N.D.** Comunicato Ufficiale n. 176 della L.N.D.
Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
- C.R.** Annuario - Informativa dati prelevati da Iscrizione_rev del 30-07
- S.G.S.** PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE AGG 04-12-2019
ConvocazioneCFTCasarsa_2019-12-09
ConvocazioneCFTSGiorgio_2019-12-09
Workshop_CFT EDUCATIVO San Giorgio di Nogaro (UD) 9 dicembre 2019

Publicato in Trieste ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 05/12/2019.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo